

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1500-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° luglio 1981
(V. Stampato n. 2633)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro della Pubblica Istruzione

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 luglio 1981*

ONOREVOLI SENATORI. — La procedura prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, per dare attuazione agli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali per i rinnovi contrattuali relativi al comparto del pubblico impiego (in questo caso ci si riferisce al triennio 1979-1981, per il personale della scuola e dell'università), comporta che si provveda con atto legislativo alla copertura finanziaria dei decreti presidenziali attuativi delle intese raggiunte. A ciò provvede il decreto-legge la cui conversione in legge è al nostro esame, aggiungendovi peraltro talune disposizioni che, riguardando il personale in quiescenza — escluso dalla contrattazione con le organizzazioni sindacali — o norme di stato giuridico, non potevano essere incluse nel decreto medesimo.

L'esigenza di non ritardare nei confronti del personale della scuola e dell'università la corresponsione dei benefici economici giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza, a cui si è risolto il Governo per superare la stasi dei lavori parlamentari derivata dalla recente crisi di Governo (a tal fine trasformando nel decreto in esame il contenuto del disegno di legge — atto Camera n. 2572 — presentato al Parlamento il 6 maggio scorso). Gli stessi motivi d'urgenza inducono la 7^a Commissione permanente ad invitare l'Assemblea del Senato ad approvare definitivamente il provvedimento, sacrificando a questa obiettiva esigenza taluni approfondimenti, che avrebbero — forse — consentito di apportare ulteriori modifiche migliorative al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

SAPORITO, *relatore*

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

14 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale non docente delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e delle opere universitarie in servizio alla data del 1° luglio 1979, in possesso delle qualifiche e dei requisiti di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale immediatamente superiore con le stesse modalità previste nel suddetto articolo, anziché per effetto di quanto disposto dagli articoli 80 e 85 della predetta legge. Il medesimo personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 è, a domanda, inquadrato secondo i criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 4 della medesima legge, con la decorrenza ivi prevista, ove alla predetta data abbia maturato la qualifica intermedia. A tali fini gli inquadramenti derivanti dall'applicazione dei primi tre commi dell'articolo 4 della suddetta legge saranno effettuati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1979 mentre quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della stessa legge con le decorrenze previste dalla norma medesima ».

All'articolo 2, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Ai soli fini della applicazione dei benefici di cui all'articolo 4, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le percorrenze nelle carriere del personale tecnico sono equiparate a quella del personale amministrativo ».

All'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

« È abrogato il secondo comma dell'articolo 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.

Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale non docente delle università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, e dal 1° aprile 1979 per il personale della scuola, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata sino alla data di cessazione dal servizio. La pensione viene riliquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile ».

Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 2 giugno 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Università

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione agli accordi contrattuali per il triennio 1979-1981 del personale ispettivo, direttivo, educativo, docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, nonchè degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, dei professori universitari incaricati esterni e del personale di cui al titolo III, capo, II, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'imminente scadenza del suddetto triennio contrattuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.703 miliardi per l'anno finanziario 1981 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI e successivamente sottoscritti anche dai rappresentanti della CONFSA-SNALS per la corresponsione al personale delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo;

b) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi per il triennio contrattuale 1979-1981 intervenuti il 16 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL ed i sindacati scuola confederali ed i sindacati autonomi (SNALS-CONFSA) e, a parte, con i rappresentanti

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Università

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

della Federazione nazionale CISNAL-scuola per la corresponsione al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione delle intese di integrazione dei predetti accordi per l'estensione degli stessi miglioramenti al personale direttivo e docente dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

c) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Il personale non docente delle Università in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, in possesso delle qualifiche e dei requisiti indicati nei primi quattro commi dell'articolo 4 della stessa legge, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale immediatamente superiore con le stesse modalità contenute in dette norme, anzichè per effetto degli articoli 80 e 85 della legge medesima. A tali fini gli inquadramenti derivanti dall'applicazione dei primi tre commi dell'articolo 4 della suddetta legge saranno effettuati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1979 mentre quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della stessa legge con le decorrenze previste dalla norma medesima.

Tra i destinatari dell'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano anche i dipendenti appartenenti alle carriere tecniche esecutive e di concetto strutturate su due oppure su una sola qualifica che entro la data del 13 luglio 1980 avrebbero raggiunto, in base alla progressione economica prevista dal precedente ordinamento, un parametro di stipendio non inferiore a quello stabilito per le qualifiche intermedie delle carriere amministrative tipiche e semprechè lo sviluppo economico delle suddette carriere tecniche prevedesse all'apice un parametro non inferiore a quello terminale delle carriere tipiche corrispondenti.

La domanda di cui al precedente primo comma dovrà essere presentata al rettore o direttore dell'istituzione universitaria presso la

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Il personale non docente delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e delle opere universitarie in servizio alla data del 1° luglio 1979, in possesso delle qualifiche e dei requisiti di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale immediatamente superiore con le stesse modalità previste nel suddetto articolo, anzichè per effetto di quanto disposto dagli articoli 80 e 85 della predetta legge. Il medesimo personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 è, a domanda, inquadrato secondo i criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 4 della medesima legge, con la decorrenza ivi prevista, ove alla predetta data abbia maturato la qualifica intermedia. A tali fini gli inquadramenti derivanti dall'applicazione dei primi tre commi dell'articolo 4 della suddetta legge saranno effettuati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1979 mentre quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della stessa legge con le decorrenze previste dalla norma medesima.

Identico.

Ai soli fini della applicazione dei benefici di cui all'articolo 4, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le percorrenze nelle carriere del personale tecnico sono equiparate a quella del personale amministrativo.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

quale l'interessato presta servizio entro 30 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente l'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali previsti dall'articolo 80 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli assegni di studio di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e dall'articolo 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e dall'articolo 5 del succitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono maggiorati di lire 500.000 annue lorde.

Detta maggiorazione si applica anche per le borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per quelle indicate nell'articolo 7, ottavo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Art. 4.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il regolamento previsto al secondo comma dello stesso articolo dovrà anche prevedere che una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di contratti e convenzioni venga destinata ad un fondo comune di ateneo da ripartire fra il personale non docente dell'ateneo stesso non compreso fra i destinatari del terzo comma del medesimo articolo 66.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituito come segue:

« L'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

Il personale direttivo della scuola, esonerato dal servizio ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ovvero perché chiamato, in ragione del suo ufficio, a far parte di commissioni di esame di Stato, mantiene il diritto a percepire, per i periodi di esonero, l'indennità di cui all'articolo 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per tali periodi l'indennità medesima è corrisposta, altresì, in relazione all'effettivo esercizio della direzione della istituzione scolastica, al docente che, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo di istituto.

Il disposto di cui al primo comma si applica anche al personale ispettivo tecnico periferico.

Art. 7.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici derivanti dall'applicazione dei decreti presidenziali di cui all'articolo 1 del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 8.

Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.

Art. 9.

All'onere di lire 1.703 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede per lire 1.663 miliardi

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale non docente delle università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, e dal 1° aprile 1979 per il personale della scuola, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata sino alla data di cessazione dal servizio. La pensione viene riliquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per lire 40 miliardi mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981.

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli* ad interim: DARIDA,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati*)